



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

PRATICA N. DUT - 50 - 2019
DETERMINA N.

del 10-04-2019
del Registro generale

OGGETTO: Attribuzione d'incarico ed assunzione impegno di spesa a favore di Acque Bresciane Srl per la stesura progetto definitivo-esecutivo per opere complementari di estensione rete fognaria per acque meteoriche via Vigole e via Sanico.
CUP J45G19000020001

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2019/2021 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con decreto del Sindaco n° 5/2018 del 11/06/2018, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

ATTESO che è volontà dell'Amministrazione Comunale individuare soluzione efficace ai problemi di collettamento e deflusso delle acque meteoriche che dalla collina di Montemaderno scendono al capoluogo;

RICORDATO che, in attuazione di quanto sopra, con nostra DUT n. 113/2016 è stato conferito incarico secondo il principio dell'"In house providing" a Garda Uno S.p.a. - ora Acque Bresciane S.r.l. - per quanto riguarda la gestione del SII" – per la stesura di studio idrogeologico-idraulico di fattibilità utile a quanto sopra;

RITENUTO, al fine di dare attuazione all'obiettivo sopra descritto, di procedere ora all'acquisizione di progetto definitivo-esecutivo per le opere complementari di estensione della rete fognaria per il collettamento e lo smaltimento delle acque meteoriche in via Vigole ed in via Sanico, individuando quale progettista di riferimento la società Acque Bresciane S.r.l. con sede a Padenghe sul Garda (BS) in Via Barbieri n. 20, al costo complessivo di € 2.000,00 più IVA al 22%;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

RICORDATO che con deliberazione CC n. 45/2002 (e successiva deliberazione CC n. 68/2002 che regolava i rapporti tra Enti partecipati) - in ottemperanza alle disposizioni normative specifica di

settore - si procedeva alla costituzione di un Ambito Territoriale ottimale interregionale del Garda per la gestione del Servizio Idrico Integrato individuando nella Società Garda Uno S.p.a. - ora Acque Bresciane S.r.l. - l'effettivo Gestore;

ATTESO che:

- il comma 2 dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti in house che recita "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
- in particolare il comma 1 dell'art. 5 del Nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016, che pone, tra l'altro, i seguenti requisiti per l'ammissibilità di un affidamento in house da parte di un ente pubblico ad una persona giuridica da esso controllata:
- le amministrazioni aggiudicatrici devono esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata non deve esserci alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati U.E., che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata, e, per quanto attiene al controllo analogo, dispone che esso sussiste quando l'amministrazione esercita sulla società affidataria "un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata";

RICORDATO che:

- l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 24 del 01/04/2009, rubricata "Procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato", per quanto riguarda Garda Uno S.p.A. (scheda n. 18) ha concluso nei seguenti termini: "(omissis...)
Dalle informazioni e precisazioni fornite, valutando queste anche alla luce della recente sentenza "Coditel", si ritiene che l'affidamento del SII nel caso in questione possa ritenersi conforme alle disposizioni legislative e alla giurisprudenza prevalente in materia di "in house providing";
- già in precedenza il TAR Lombardia Sezione di Brescia, con ordinanza n. 300/2005 del 20/05/2005 si era espresso, in ordine a un affidamento diretto di un servizio da parte di un Comune a Garda Uno S.p.A., nei seguenti termini: "(omissis ...) La società costituisce la nuova veste formale del Consorzio intercomunale istituito nel 1974 con lo scopo di preservare e risanare le acque del lago di Garda, proteggere l'ambiente e gestire beni di interesse collettivo. Nel corso degli anni al Consorzio è stata trasferita la gestione di diversi servizi pubblici (...) l'esperienza maturata con il Consorzio, che ha rappresentato sia un modello gestionale sia una forma collaborativa tra enti pubblici per il coordinamento di funzioni sovracomunali, fa poi ritenere che (almeno per i soci che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio e sono collegati all'originario ambito territoriale) la società Garda Uno S.p.A. continui a rappresentare uno strumento di collaborazione con rilievo pubblicistico";

CONSIDERATO che l'attuale quadro normativo prevede la possibilità d'affidamento diretto di servizi pubblici locali da parte dei Comuni soci alle società pubbliche dagli stessi partecipate ("in house providing");

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che Garda Uno S.p.A. - ora Acque Bresciane S.r.l. per quanto attiene la gestione del SII - abbia tutte le caratteristiche per essere affidataria "in house"

della stesura del progetto definitivo-esecutivo per le opere complementari di estensione della rete fognaria per il collettamento e lo smaltimento delle acque meteoriche in via Vigole ed in via Sanico di cui sopra - in correlazione con il servizio Idrico Integrato da essa svolto, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza anche comunitaria e cioè: a) l'integrale titolarità del capitale sociale in capo a enti pubblici; b) la prevalenza dell'attività con gli enti soci; c) il "controllo analogo" degli enti soci sulla società;

VALUTATA pertanto l'opportunità e le convenienze di procedere analogamente, e dunque secondo il principio dell'"In house providing", con l'affidamento del servizio tecnico oggetto della presente determinazione;

RAVVISATA la disponibilità di Acque Bresciane S.r.l. a svolgere l'incarico in parola e ritenuta l'offerta resa, nella misura di € 2.000,00 più I.V.A. al 22% per complessivi € 2.440,00, idonea;

PRECISATO che, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

- il fine che si intende perseguire è individuare soluzione efficace ai problemi di collettamento e deflusso delle acque meteoriche che dalla collina di Montemaderno scendono al capoluogo;
- il contratto, che avrà forma scritta/ovvero lettera commerciale, ha per oggetto la stesura progetto definitivo-esecutivo per le opere complementari di estensione della rete fognaria per il collettamento e lo smaltimento delle acque meteoriche in via Vigole ed in via Sanico e contiene le seguenti clausole essenziali:
 - durata/tempi di consegna: 15 giorni;
 - corrispettivo: € 2.000,00 più IVA di legge;
 - data di consegna/emissione fattura: 30/04/2019;
 - termini di pagamento: 30 giorni data fattura;

PRESO ATTO:

- che il costo complessivo dell'incarico relativo a quanto sopra ammonta a € 2.000,00 più IVA al 22%;
- della necessità di provvedere alla spesa al fine della stesura progetto definitivo-esecutivo per le opere complementari di estensione della rete fognaria per il collettamento e lo smaltimento delle acque meteoriche in via Vigole ed in via Sanico;
- della disponibilità della somma necessaria al pertinente capitolo 20186/100 del Bilancio di previsione 2019;
- di quanto evidenziato dalla legge di stabilità 2016 - riguardo all'obbligo di preventiva escussione dei sistemi di e-procurement - che ha introdotto deroga per i "micro-acquisti" di importo inferiore a 1.000,00 euro (comma 270, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006);
- che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), di modifica dell'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalza la soglia di esenzione dell'obbligo di ricorrere al MEPA ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (SINTEL), da 1.000 euro a 5.000 euro;

RILEVATO:

- che non sussiste obbligo di acquisizione del documento DURC per gli affidamenti diretti a società in house;
- che in relazione al disposto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 nonché della determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura trattandosi di affidamento in house
- a Società partecipata, non è dovuto, mentre il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento complessivo di riferimento è il seguente: J45G19000020001;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento secondo il principio dell'"In house providing" dei seguenti servizi: "stesura progetto definitivo-esecutivo per le opere complementari di estensione della rete fognaria per il collettamento e lo smaltimento delle acque meteoriche in via Vigole ed in via Sanico" affidando i medesimi, secondo quanto concordato con disciplinare agli atti dello scrivente Ufficio, alla partecipata Acque Bresciane S.r.l, con sede in via Barbieri n. 20 a Padenghe sul Garda, al costo di 2.000,00 più I.V.A. al 22% per complessivi € 2.440,00;
- 2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - durata/tempi di consegna: 15 giorni;
 - corrispettivo: € 2.000,00 più IVA di legge;
 - data consegna/emissione fattura: 30/04/2019;
 - termini di pagamento: 30 giorni data fattura;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	20186/100	Descrizione	Incarichi professionali esterni diversi per Patrimonio ed Ufficio Tecnico		
Creditore	Acque Bresciane S.r.l.				
Codice fiscale	03832490985				
P. IVA	03832490985				
Causale	Stesura progetto definitivo-esecutivo per le opere complementari di estensione della rete fognaria per il collettamento e lo smaltimento delle acque meteoriche in via Vigole ed in via Sanico				
Modalità finan.	Avanzo economico			Finanz. da	NO
Importo	2.000,00	IVA 22%	440,00	Totale	2.440,00
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X	Anno	2019

- 4) di dare atto:
 - di non essere tenuti al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00;
 - della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - che in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, nonché

della determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura trattandosi di affidamento in house a società partecipata, non è dovuto, mentre il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento complessivo di riferimento è il seguente: J45G19000020001;

- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 7) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Mauro Peruzzi mentre il responsabile dell'istruttoria è il Dott. Francesco Sandri;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.
PP.
(Arch. Mauro PERUZZI)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)